

STUDIO  DE MARCO
DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

DAL 1972 CI PRENDIAMO CURA DEL TUO BUSINESS

Alla c.a. dei sig.ri
CLIENTI dello Studio De Marco

Roma, lì 19 ottobre 2023

Oggetto: antiriciclaggio al via le comunicazioni dati al Registro dei titolari effettivi.

La necessità di informazioni puntuali e aggiornate sul titolare effettivo è di particolare rilevanza al fine di rintracciare i possibili criminali che, avvalendosi di **interposizioni fiduciarie** e schermandosi dietro **veicoli societari** o strutture articolate o opache, potrebbero facilmente **occultare la propria identità**, al fine di attuare operazioni di riciclaggio di proventi illeciti o finanziando organizzazioni terroristiche.

Per questi motivi la normativa europea e nazionale da sempre hanno mostrato una particolare sensibilità per l'**individuazione del titolare effettivo**, in quanto elemento cardine nella legislazione in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Ai sensi dell'art. 21, comma 5, del novellato Decreto Antiriciclaggio è stato previsto l'istituzione del **Registro dei Titolari effettivi**, la cui entrata in funzione era originariamente prevista entro il 4 luglio 2018, successivamente posticipata al 4 luglio 2020, per giungere con i decreti attuativi (l'ultimo il decreto Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 29 settembre 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2023) all'**11 dicembre 2023**.

Una volta entrato in funzione il registro, i dati e le informazioni ivi contenute andranno ad alimentare il sistema di **interconnessione dei registri dei titolari effettivi** (c.d. **BORIS– Beneficial Ownership Registers Interconnection System**) elaborato dall'Unione europea, che consente di reperire informazioni in merito alla titolarità effettiva di imprese, persone giuridiche, trust e istituti giuridici registrati presso i registri nazionali dei paesi dell'UE, Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Le nuove norme consentono di rendere i dati relativi a questi soggetti **condivisibili a livello europeo**, con l'obiettivo di contrastare le attività e le condotte illecite portate avanti mediante eventuali schermi societari o dei trust.

Il registro dei titolari effettivi è da intendersi come una **sezione del registro delle imprese** che riguarda i cosiddetti titolari effettivi, ovvero i soggetti posti al centro di controlli nel caso di azioni antiriciclaggio.

Scade il prossimo **11 dicembre 2023** il termine per la c.d. prima popolazione del Registro dei titolari effettivi.

Con la presente circolare si illustrano le principali caratteristiche del Registro dei Titolari effettivi e dei connessi adempimenti, nonché le modalità per ottemperare alle disposizioni di legge.

* * * * *


La circolare sul Registro dei Titolari effettivi e sulle principali novità in materia fa seguito alle altre informative già consultabili gratuitamente nel nostro sito web tramite il seguente link:
<https://www.studiodemarco.net/notizie/>

* * * * *

Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Distinti saluti.

dott. Ottavio De Marco



Cosa si intende per antiriciclaggio

Il sistema antiriciclaggio persegue l'obiettivo di prevenire l'ingresso nel sistema legale di risorse di origine criminale e contribuisce, quindi, a salvaguardare la stabilità, la concorrenza, il corretto funzionamento dei mercati finanziari e, più in generale, l'integrità dell'economia nel suo complesso. L'azione di prevenzione è un importante complemento dell'attività di repressione dei reati, in quanto intercetta e ostacola l'impiego e la dissimulazione dei relativi proventi.

L'antiriciclaggio, grazie alla propria capacità di identificare e ricostruire condotte criminali, è utilizzato anche per contrastare il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

La legislazione europea, in particolare, ha dapprima introdotto specifici criteri volti ad **individuare e verificare i dati sulla titolarità effettiva** delle entità giuridiche (III Direttiva Antiriciclaggio) e, successivamente, ha ritenuto essenziale la promozione della **trasparenza dei dati identificativi dei titolari effettivi** (IV e V Direttiva Antiriciclaggio). In particolare, la IV Direttiva antiriciclaggio ha previsto l'obbligo per gli Stati membri di *"assicurare che le informazioni sulla titolarità effettiva siano archiviate in un registro centrale situato all'esterno della società, in piena conformità con il diritto dell'Unione"*.

Le disposizioni relative all'introduzione di un registro dei titolari effettivi di cui alla IV Direttiva, sono state recepite nel nostro ordinamento attraverso il D.lgs. n. 90/2017, che ha modificato il Titolo secondo del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ("Decreto Antiriciclaggio"), introducendo l'art. 21 rubricato *"Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva e trust"*.

Il **decreto legislativo n. 231/2007** e successive modificazioni ha introdotto una serie di norme e adempimenti volti a contrastare l'utilizzo in circuiti economici leciti, o la remissione negli stessi circuiti, di beni e denaro derivanti o frutto di attività illecite, allo scopo di proteggere la stabilità e l'integrità del sistema economico e finanziario.

Il corpus normativo in materia di riciclaggio si è progressivamente ampliato nel corso dell'ultimo ventennio.



Novità introdotte

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 il decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT) 29 settembre 2023 con il quale viene reso **definitivamente operativo il sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva** delle imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e affini, in attuazione dell'articolo 3, comma 6 del DM n. 55/2022.

La creazione di un **archivio nazionale sulla titolarità effettiva** delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e istituti giuridici affini è stato attuato mediante l'istituzione di **due nuove sezioni del registro delle imprese**.

La prima (sezione autonoma) è dedicata all'iscrizione della titolarità effettiva delle imprese e delle persone giuridiche private, la seconda (sezione speciale) è destinata sia all'iscrizione dei trust e degli istituti giuridici affini sia alla pubblicità della loro effettività.

* * * * *

Titolare effettivo e criteri di identificazione

La figura del titolare effettivo è contenuta all'interno del c.d. Decreto Antiriciclaggio (art. 1, comma 2) lett. pp) D.lgs. n. 231/2007 e s.m.i.) che lo individua come: la persona fisica, o le persone fisiche diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è effettuata.

Sostanzialmente, si tratta della persona fisica (o delle persone fisiche) che, in ultima istanza, possiede o controlla l'impresa o ne è beneficiaria.

L'art. 20 del D.lgs. 231/2007 identifica una serie di **criteri di identificazione del titolare effettivo**, elencati secondo un ordine gerarchico e fino ad arrivare a quello residuale, cui fare riferimento per individuare il titolare effettivo in tutte le possibili ed eterogenee fattispecie nelle quali può configurarsi.

Per le **imprese dotate di personalità giuridica** il comma 2 introduce il **primo criterio**, ovvero quello dell'**assetto proprietario** e che si suddivide:

- ✓ **proprietà indiretta**, attraverso la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale sociale dell'impresa, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona (TPI - partecipazione proprietaria indiretta superiore al 25% del capitale);
- ✓ **proprietà diretta**, attraverso la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale, detenuta da una persona fisica (TPD - partecipazione proprietaria diretta superiore al 25% del capitale).

Se tale condizione non è soddisfatta da alcun soggetto si prendono in considerazione, nell'ordine, i requisiti del comma 3, introduce il **secondo criterio**, ovvero quello del **controllo** esercitato mediante:

- ✓ il controllo della **maggioranza dei voti** esercitabili in assemblea ordinaria (TCM);
- ✓ il controllo dei voti sufficienti per esercitare un'**influenza dominante** in assemblea ordinaria (TCE);
- ✓ l'esistenza di **vincoli contrattuali** per esercitare un'influenza dominante sulla società o il possesso di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società (TVC).

Per le **persone giuridiche private** la figura del titolare effettivo è individuata (cfr. comma 4) nella persona fisica che ricopre una dei seguenti ruoli:

- ✓ fondatore, se in vita (FND – fondatore);
- ✓ beneficiario (BNP - beneficiario della persona giuridica privata);
- ✓ titolare di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione (TRA – titolare poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione).

Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Per i **Trust e Istituti giuridici affini** il **titolare effettivo** è individuato (cfr. comma 4) nella la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:

- ✓ costituente (CST - costituente di trust o istituto affine);

- ✓ fiduciario (tranne nei casi specifici previsti dalla normativa);
- ✓ guardiano (GUR - guardiano di trust o istituto affine);
- ✓ beneficiario;
- ✓ soggetto che esercita il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

Il registro dei titolari effettivi

Il registro dei titolari effettivi è stato istituito con l'intento di contrastare il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo ed è finalizzato a favorire la trasparenza nella titolarità delle entità giuridiche.

Grazie al registro, le informazioni riferite ai titolari effettivi delle società di capitali e degli enti dotati di personalità giuridica, compresi i trust, sono rese accessibili ai **soggetti sottoposti agli obblighi di adeguata verifica della clientela** (Soggetti Obbligati) secondo quanto previsto dal Decreto Antiriciclaggio (art. 3).

Previo **accreditamento** alla consultazione del registro dei titolari effettivi, tra coloro che possono accedere alle informazioni contenute nel registro, si ricordano gli istituti di credito, gli intermediari finanziari, SIM, imprese di assicurazione, professionisti, operatori non finanziari e gli altri soggetti obbligati all'adeguata verifica della clientela.

Il registro potrà essere altresì consultato dalle autorità titolari di specifiche funzioni (come il MEF, l'autorità di Vigilanza, la direzione investigativa antimafia, la Guardia di Finanza, l'autorità giudiziaria).

Salvo una giustificata ed eccezionale opposizione da parte dei titolari delle informazioni, il **Registro è comunemente consultabile anche dal pubblico**. I soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, accedono ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese, delle persone giuridiche private e dei trust e istituti giuridici affini, previa presentazione di **richiesta motivata di accesso** attestante che *"la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale. L'interesse deve essere diretto, concreto ed attuale e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non deve coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata"*.

I Soggetti obbligati alla comunicazione del titolare effettivo

I soggetti che devono comunicare il titolare effettivo al Registro imprese della Camera di commercio territorialmente competente sono:

- ✓ gli amministratori per le imprese dotate di personalità giuridica quindi tutte le società di capitali (S.p.A., S.r.l. ordinarie, semplificate, start-up, PMI innovative, S.A.p.A., S.c.ar.l., cooperative, eccetera);
- ✓ il fondatore o coloro cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione per le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute.
- ✓ il fiduciario per i trust produttivi di effetti giuridici ai fini fiscali e gli istituti giuridici affini.

Sono escluse le imprese individuali e le società di persone (società di semplici, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice).

I soggetti obbligati saranno, inoltre, tenuti a comunicare **eventuali variazioni** inerenti alla titolarità effettiva entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo alla variazione. Nel caso in cui l'atto che determina la variazione debba essere pubblicato e sia previsto il regime giuridico c.d. della pubblicità costitutiva - o parzialmente costitutiva - il termine di trenta giorni decorre dall'iscrizione dell'atto nel pertinente registro. I dati comunicati dovranno, inoltre, essere **confermati annualmente** entro 12 mesi dalla data della loro prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro conferma. Per le società tenute alla redazione e alla presentazione del bilancio al Registro delle Imprese la conferma dei dati potrà essere effettuata contestualmente al deposito del bilancio d'esercizio.

Il contenuto della comunicazione

La comunicazione avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva contiene **i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo** ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del Decreto Antiriciclaggio per le imprese dotate di personalità giuridica, dell'articolo 20, comma 4, del

decreto antiriciclaggio per le persone giuridiche private, dell'articolo 22, comma 5, decreto antiriciclaggio per i trust o istituti affini. In aggiunta:

- ✓ per **le imprese dotate di personalità giuridica**:
 - l'entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto antiriciclaggio;
 - ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entità della partecipazione di cui al punto precedente le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio;
- ✓ per **le persone giuridiche private**, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni:
 - la denominazione dell'ente;
 - la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente;
 - l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- ✓ **relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini**, il codice fiscale e anche nel caso di eventuali successive variazioni:
 - la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine;
 - la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico;
- ✓ **l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali**, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio, nonché l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 3, nella qualità di controinteressato;
- ✓ **la dichiarazione**, ai sensi dell'articolo 48 de d.P.R. n. 445/2000, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese.



Modalità di presentazione

La titolarità effettiva delle imprese dovrà essere comunicata attraverso l'invio di una **pratica telematica** con **Comunicazione Unica** presso l'**Ufficio del Registro delle Imprese** della **Camera di Commercio** territorialmente competente per la sede legale dell'impresa, **firmata digitalmente** dal soggetto obbligato.

La comunicazione da inviare alla Camera di Commercio:

- ✓ è destinata esclusivamente al Registro Imprese (nessun altro Ente è coinvolto);
- ✓ non può contenere ulteriori contestuali adempimenti;
- ✓ avviene tramite il nuovo **modello TE** deve essere firmata digitalmente da un amministratore (non è consentito l'utilizzo della procura speciale);
- ✓ non prevede allegati obbligatori;
- ✓ è soggetta al pagamento di diritti di segreteria ed è esente dall'imposta di bollo.

Tutte le volte in cui si verifichi una **variazione della titolarità effettiva** dovuta a qualsiasi causa occorre inviare un nuovo modello digitale TE all'ufficio del Registro delle imprese competente.

Non è possibile delegare l'adempimento ad un professionista (ad es. commercialista), per cui **i soggetti obbligati dovranno munirsi di firma digitale**.

I professionisti e gli intermediari (ivi compresi i commercialisti) potranno continuare a curare la trasmissione telematica della pratica, aggiungendo la propria firma digitale nella distinta, ma la stessa dovrà essere obbligatoriamente sottoscritta digitalmente dal soggetto obbligato all'adempimento, che dovrà essere indicato in distinta come "dichiarante", in quanto la stessa è resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000.

Si specifica che nel caso di trust costituiti all'estero e con residenza del titolare all'estero, è competente a ricevere la comunicazione la Camera di commercio di Roma.

* * * * *

Termini di presentazione della comunicazione

Per le **società e gli enti già esistenti** la prima comunicazione dovrà essere effettuata **entro 60 giorni** dall'entrata in vigore del decreto del 29 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023 e dunque **dal 10 ottobre 2023 al 11 dicembre 2023**.

Per le **nuove costituzioni** successive all'entrata in vigore del decreto, invece, i dati dei titolari effettivi andranno inviati **entro 30 giorni dall'iscrizione** ai rispettivi registri (Registro delle Imprese per le società; delle persone giuridiche per associazioni e fondazioni).

Per i **trust e gli istituti affini** i **30 giorni decorreranno dalla data della loro costituzione**.

La comunicazione dovrà essere trasmessa all'Ufficio del Registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, attraverso il modello di comunicazione unica d'impresa secondo le specifiche tecniche adottate dal Ministero delle imprese e del Made in Italy.

* * * * *

Sanzioni

L'omesso o tardivo adempimento da parte degli obbligati alla comunicazione del titolare effettivo comporta l'accertamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'**art. 2630 c.c.**, che va da **103 euro** a **1.032 euro** (ridotta ad un terzo se il ritardo è inferiore o uguale a 30 giorni), accertata e contestata dalla Camera di commercio competente.

Titolare effettivo e dichiarazione dei redditi

Tra le principali novità presenti nei modelli Redditi 2023 (periodo d'imposta 2022) vi è l'introduzione del **rigo RU150** nel quale, in presenza di alcuni crediti di imposta, occorre esporre i dati del titolare effettivo beneficiario dell'agevolazione.

Il rigo RU150 trova le sue basi nelle disposizioni previste dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in forza del quale i **beneficiari di specifiche agevolazioni** sono tenuti a indicare i dati relativi ai titolari effettivi, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (Normativa antiriciclaggio) ai quali i fondi sono stati destinati.

Sebbene la UE imponga un sistema di controllo sui beneficiari delle agevolazioni e nonostante la menzionata Direttiva (UE) 2015/849 faccia riferimento ai fini dell'antiriciclaggio alle sole società di capitali, agli enti privati con personalità giuridica, ai trust e ai mandati fiduciari, **il legislatore italiano ha esteso questo obbligo anche ad altri soggetti**, prevedendo la raccolta di informazioni in tutti i modelli Redditi. A differenza del Registro dei titolari effettivi, che riguarda solo i soggetti dotati di personalità giuridica (quindi escluse imprese individuali e società di persone), l'adempimento tributario ha ampliato il proprio campo di applicazione nel caso della compilazione del quadro RU (le informazioni da rendere nel rigo RU150 riguardano anche soggetti che non andranno a popolare il Registro dei titolari effettivi, come appunto le società di persone).

Nel modello Redditi 2023 trova applicazione l'obbligo di indicare nel rigo RU150, relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022, il titolare effettivo dei crediti d'imposta volti a favorire l'acquisto da parte delle imprese e dei professionisti di beni strumentali materiali e immateriali. Precisamente, si tratta dei seguenti crediti d'imposta:

- ✓ credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi generici;
- ✓ credito d'imposta in beni strumentali nuovi materiali 4.0;
- ✓ credito d'imposta in beni strumentali nuovi immateriali 4.0;
- ✓ credito d'imposta ricerca, sviluppo ed innovazione;
- ✓ credito d'imposta formazione 4.0.

Si rappresenta, inoltre, che il titolare effettivo (o i titolari effettivi) potrebbero essere variati nel tempo. Per tale ragione, la compilazione deve avvenire separatamente per ciascun anno, compilando più moduli relativi al quadro RU.

Lo Studio De Marco è in grado di accompagnare il Cliente nella comprensione ed applicazione della normativa in materia di antiriciclaggio.

Per eventuali delucidazioni ed approfondimenti sul Registro dei Titolari effettivi e per una corretta applicazione delle disposizioni di legge introdotte per consentire il primo popolamento dell'archivio nazionale sulla titolarità effettiva (nonché per eventuali future variazioni inerenti alla titolarità effettiva) potete contattare lo Studio De Marco.

Lo Studio De Marco è a disposizione della clientela garantendo una differenziazione delle risposte sulle base delle esigenze di ogni assistito.

dott. Francesco Careri



Studio De Marco © 2023 tutti i diritti riservati

Tutti i dati del presente documento sono forniti a scopo informativo e non costituiscono offerta di servizi di consulenza professionale. Lo Studio De Marco non potrà essere ritenuto responsabile a qualsiasi titolo per errori, inesattezze o incompletezze e per qualsiasi affidamento di terzi sui contenuti della presente brochure. Per una consulenza specialistica, completa e personalizzata siete invitati a contattare lo Studio De Marco.

dal 1972 ci prendiamo cura del tuo business

Lo Studio De Marco è uno “studio-boutique” di dottori commercialisti e revisori legali che offre servizi professionali di qualità e ad alto valore aggiunto. Sviluppando soluzioni alternative in base alle esigenze del Cliente, lo Studio garantisce una differenziazione delle risposte ed una personalizzazione delle soluzioni proposte.

Lo Studio fa affidamento, da sempre, sulla qualità della prestazione professionale erogata. L’attenzione prestata ad ogni Cliente ed al miglioramento continuo dell’organizzazione professionale consentono di offrire assistenza e consulenza nelle attività tipiche della professione di dottore commercialista e nella revisione legale.



Resta sempre aggiornato, seguici su:

